

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-372	del 02/05/2018
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione della Convenzione per l'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Fermi" di Bologna.	
Proposta	n. PDTD-2018-377	del 02/05/2018
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Paccagnella Tiziana	
Struttura proponente	Area Agrometeorologia Territorio E Clima	
Dirigente proponente	Dott. Botarelli Lucio	
Responsabile del procedimento	Botarelli Lucio	

Questo giorno 02 (due) maggio 2018 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione della Convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" di Bologna per un percorso di alternanza scuola-lavoro.

RICHIAMATI:

- la Legge 24/06/1997 n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocini di formazione e orientamento;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/97;
- il D.Lgs. 15/04/2005 n. 77, nel quale l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e successive modifiche che stabilisce che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per le parti che competono ai singoli soggetti;
- il decreto 3/11/2017, n. 195 pubblicato sulla G.U. n. 297 del 21/12/2017,
- la "Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpae Emilia-Romagna" approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 29/03/2017;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo di Arpae adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 1/09/2017, ai sensi del quale l'adozione degli atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi è attribuita, secondo le rispettive competenze, ai Direttori di Nodo;

VISTI:

- la richiesta del Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", con sede in Via Mazzini n. 172/2 a Bologna, Codice fiscale 80074870371, rappresentato dal Dirigente Scolastico, di accogliere presso la sede di Arpae SIMC, viale Silvani n. 6 – Bologna, uno studente in alternanza scuola-lavoro;

- lo schema di convenzione tra il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Bologna e il Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna (di seguito Arpae SIMC), che si allega sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza data di sottoscrizione della Convenzione e termine a conclusione dell'esperienza definita dal percorso formativo individuato dal soggetto ospitante;
- il progetto formativo predisposto per l'allievo, agli atti, in cui sono indicati i contenuti, i tempi, il calendario, le modalità, gli obiettivi e la finalità di realizzazione del percorso di stage, i dati anagrafici del tirocinante, del tutor scolastico e di quello aziendale, oltre che i riferimenti della struttura ospitante e gli estremi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulati dall'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi";

CONSIDERATO:

- che le finalità dell'iniziativa in questione corrispondano a quanto previsto dalla vigente normativa;
- che lo svolgimento dei tirocini avrà luogo presso la sede di Arpae SIMC, viale Silvani 6 - Bologna;
- che il tirocinio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione e avrà termine a conclusione dell'esperienza definita dal percorso formativo individuato dal soggetto ospitante, prevista per il mese di giugno 2018;

DATO ATTO:

- che il tutor scolastico è la prof.ssa Paola Beghelli;
- che il tutor aziendale per Arpae, Servizio Idro-Meteo-Clima è il dott. Vittorio Marletto dell'Area Agrometeorologia Territorio e Clima;
- che i costituendi rapporti tra Arpae SIMC e lo studente beneficiario del progetto formativo, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comportano alcun vincolo ed onere retributivo;
- che lo studente non potrà, pertanto far valere alcun diritto di retribuzione, indennità, o quanto altro compete a chi è legato da rapporto di lavoro subordinato;

- che il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, come previsto nella Convenzione allegata sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO:

1. di approvare la Convenzione, allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", con sede in Via Mazzini n. 172/2 a Bologna, Codice fiscale 80074870371, per un percorso di alternanza scuola-lavoro per uno studente del Liceo;

SU PROPOSTA:

- del responsabile dell'Area Agrometeorologia Territorio e Clima dott. Lucio Botarelli, il quale, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. n. 87 del 1/09/2017, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento il dott. Lucio Botarelli;.


DETERMINA

2. di approvare la Convenzione, allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", con sede in Via Mazzini n. 172/2 a Bologna, Codice fiscale 80074870371, per un percorso di alternanza scuola-lavoro per uno studente del Liceo;
3. di dare atto che il tirocinio si svolgerà secondo le modalità descritte nella Convenzione (agli atti);
4. di dare inoltre atto che il tirocinio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione e termine a conclusione dell'esperienza definita dal percorso formativo individuato dal soggetto ospitante; prevista per il mese di giugno 2018;
5. di dare atto che il tirocinio in oggetto, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per Arpae.

Allegato A): Convenzione

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA

Dott.ssa Tiziana Paccagnella



LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI"

SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° - 40139 BOLOGNA

E-mail: fermi@liceofermibo.net

Web-site: www.liceofermibo.net

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE TRA LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI" con Sede in Bologna Via Mazzini 172/2 CF 80074870371 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. LAZZARINI MAURIZIO nato a CREVALCORE (BO) il 15/04/1959 codice fiscale LZZMRZ59D15D166I d'ora in poi denominato "istituzione scolastica",

E

ARPAE Emilia Romagna - Servizio Idro Meteo Clima (Arpae-SIMC) con sede legale in Bologna Viale Silvani n. 6 - CF/partita iva 04290860370 (d'ora in poi denominato soggetto ospitante) rappresentato dalla dott.ssa Tiziana Paccagnella nata a Bologna il 28/08/1956 codice fiscale PCCTZN56M68A944F

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il soggetto **ospitante** si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°. I soggetto in alternanza scuola lavoro su proposta del LICEO FERMI, di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo ester-no;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi ri-chiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- • tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Bologna e 27/04/2018

LICEO SCIENTIFICO FERMI
Legale rappresentante
MAURIZIO LAZZARINI

.....

ARPAE Emilia Romagna
Legale rappresentante
TIZIANA PACCAGNELLA